

Delibera n. 101/2016

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona - periodo tariffario 2016-2019. Archiviazione del ricorso presentato da Ryanair Ltd per inammissibilità.

L’Autorità, nella sua riunione del 1 settembre 2016

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, ed in particolare gli articoli 6 (“*Consultazione e ricorsi*”) e 11 (“*Autorità di vigilanza indipendente*”);
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante “*Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”, ed in particolare i capitoli 3, 4, 5 e 6 del Modello 2 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato, aventi ad oggetto:
- la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
 - l’informativa da parte del gestore e dei vettori;
 - l’esito della consultazione;
 - le procedure di ricorso in caso di mancato accordo e l’attività di vigilanza dell’Autorità;
- VISTA** la lettera del 15 giugno 2016, assunta agli atti dell’Autorità il 17 giugno 2016 al prot. 4475/2016, con cui l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.a. (di seguito: AV), società affidataria in concessione della gestione dell’Aeroporto di Verona-Villafranca, ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 24 giugno 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di

aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2016-2019, in applicazione del Modello;

VISTA la documentazione che AV ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;

VISTA la delibera n. 71/2016 del 23 giugno 2016, con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento di verifica della conformità al Modello della proposta presentata da AV;

VISTA la nota prot. 1464 del 5 agosto 2016 e relativi allegati (assunti agli atti dell'Autorità al prot. 5853/2016), con cui AV ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando inoltre:

- la chiusura della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2016-2019;
- la richiesta, alla stessa Autorità, di provvedere alle attività ad essa spettanti per quanto previsto dal Modello;

VISTO il verbale della audizione tenuta da AV il 25 luglio 2016, allegato alla suddetta proposta;

VISTA l'istanza di ricorso pervenuta all'Autorità da parte di Ryanair Ltd (di seguito: Ryanair), soggetto partecipante alla consultazione, in data 23 agosto 2016 (assunta agli atti dell'Autorità al prot. 6133/2016);

VISTO il paragrafo 6.2.2 del Modello, il quale prevede, al punto 1, che l'Autorità, verificata l'ammissibilità delle istanze, entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle stesse dispone l'avvio del procedimento di definizione delle controversie;

VISTI in particolare i paragrafi 5.1.2, punto 1, e 6.2.1, punto 1, del Modello, ai sensi dei quali la possibilità di presentare istanza di definizione della controversia all'Autorità è prevista solo «in caso di mancato accordo» in esito alla conclusione della pertinente consultazione degli utenti aeroportuali;

PRESO ATTO che nel caso in specie la consultazione si è formalmente chiusa con un accordo fra gestore ed utenti aeroportuali;

RILEVATO conseguentemente che, in applicazione del paragrafo 6.2.1, punti 1 e 4, del Modello, non risultano esservi elementi per deliberare l'avvio del procedimento di definizione della controversia in merito all'istanza sopra citata, risultando la stessa inammissibile;

RILEVATO peraltro che spetta comunque all'Autorità il potere di adottare le determinazioni di competenza sulla conformità dei diritti al Modello, entro i termini di legge, nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 71/2016 del 23 giugno 2016;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'archiviazione per inammissibilità, per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, dell'istanza di definizione della controversia pervenuta in data 23 agosto 2016 all'Autorità di regolazione dei trasporti da parte di Ryanair Ltd (assunta agli atti dell'Autorità al prot. 6133/2016);
2. l'Autorità si riserva di deliberare, entro i termini di legge, in merito alla conformità al Modello 2 approvato con delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014 della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.a. (con nota prot. 1464 del 5 agosto 2016 e relativi allegati, assunti agli atti dell'Autorità al prot. 5853/2016) in esito alla consultazione degli utenti aeroportuali;
3. la presente delibera è comunicata contestualmente ad Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.a. e a Ryanair Ltd, a mezzo PEC.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 1 settembre 2016

Il Presidente

Andrea Camanzi